

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale

Prot. N. 300/A/1/45235/105/2

Roma, 7 novembre 2003

OGGETTO: Revisione dei ciclomotori – sanzione articolo 80, comma 14 del Codice della Strada

Nel merito si richiamano le disposizioni già impartite a codesti uffici con nota n°300/A/1/33017/105/2 del 23 aprile 2001, che ad ogni buon fine si allega in copia, avente ad oggetto "Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001", dove si evidenzia che **la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione**, qualora si accerti la circolazione di un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione periodica, **non è applicabile in caso di omessa revisione di ciclomotori**, che, come è noto, sono muniti del solo certificato di idoneità tecnica.

Quanto sopra premesso, si ribadisce che **chiunque circola con un ciclomotore che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto unicamente alla sanzione pecuniaria** prevista dal citato art. 80, comma 14°, del Codice della Strada, significando altresì, che tali veicoli **possono essere sottoposti a revisione anche presso le officine private** e non soltanto presso gli uffici del D.T.T.

Gli uffici Territoriali del Governo sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE